

Il numero di protocollo è indicato nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. 5814/EC/2018 Ditta n. 8023 - Pratica n. 2018-137 del 30/7/2018

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN CENTRO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI

(Operazioni R4, R12 ed R13 All. C del D.Lgs. n. 152, Parte IV)

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000

Revoca e sostituisce Provvedimento n. 5788 del 21/12/2017

Ditta: Dainese Moreno srl

Sede operativa: Via Chiusa n. 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Sede legale: Via Chiusa n. 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

Partita I.V.A. e C.F.: 04762480285

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

La Ditta Dainese Moreno srl, in precedenza Dainese Moreno, effettua da anni attività di recupero rifiuti e gestisce da tempo l'impianto in oggetto. Attualmente la Ditta opera sulla base del Provvedimento n. 5788 del 21/12/17 avente validità fino al 2/1/19, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, e del D.Lgs. n. 209/03, che ha prorogato nelle more del completamento delle procedure previste dalla L.R. n. 4/16, il Provvedimento 5645 del 3/6/14 che aveva validità fino al 2/1/18;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 8/6/17 con prot. n.63540, la Ditta aveva presentato domanda di rinnovo tal quale del Provvedimento n. 5645/14, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06. La domanda come evidenziato nella documentazione pervenuta aveva lo scopo secondo la Ditta richiedente, di poter attivare le procedure previste dall'art. 13 della L.R. n. 4/16 e D.G.R.V. n. 1020/16 per la procedura di V.I.A.;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 28/7/17 con prot. n. 80785, la Ditta ha presentato domanda per la procedura di V.I.A., in merito ad un intervento di riorganizzazione ed ampliamento dell'impianto esistente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 4/16 e dell'art.



19 del D.Lgs. n. 152/06, sovrapponendosi in tal senso alle disposizioni del richiamato art. 13 della L.R. n. 4/16:

in data 19/12/17 l'ampliamento succitato è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico per la V.I.A. che ha espresso parere favorevole con prescrizioni ed a seguito di tale parere la Provincia con Provvedimento n. 201/VIA/2018 ha decretato l'esclusione dalla V.I.A., con prescrizioni per l'intervento di ampliamento, in oggetto;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 7/2/18 con prot.lli n.ri 10200 e 10203, la Ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del Provvedimento n. 5788/17, per ampliamento dell'attività secondo il progetto sottoposto a procedura di V.I.A., conclusosi con richiamato Provvedimento n. 201. L'intervento nella sostanza ed in estrema sintesi, prevede:

- l'incremento della superficie impiantistica;
- l'attivazione di un nuovo sistema di depurazione a servizio della nuova area in ampliamento;
- l'incremento dei quantitativi trattati sia su base annua che giornaliera;
- l'incremento dei quantitativi dei rifiuti stoccati;
- anche l'Operazione R12, sui rifiuti trattati;

non è previsto incremento dei quantitativi dei rifiuti pericolosi trattati in impianto; restano invariati i codici C.E.R. già autorizzati;

a seguito della domanda pervenuta la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, con nota dell'8/3/18 prot. n. 19126. Contestualmente sono state richieste integrazioni e precisazioni sulla documentazione presentata;

con nota pervenuta tramite S.U.A.P. ed acquisita agli atti della Provincia in data 16/3/18, con prot. n. 21728 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;

nell'incontro istruttorio in data 28/6/18, presso il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco non sono emersi motivi ostativi alla realizzazione degli interventi. Il Comune in tale sede ha confermato che l'attività è insediata in zona idonea e non sussistono impedimenti sul piano edilizio ed urbanistico; l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;

nell'ambito dell'incontro istruttorio sono state chieste alla Ditta precisazioni sulle EoW prodotte a seguito dell'emanazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/2/2018 che si è espressa sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06;

con nota in datata 6/7/18 (prot. Provincia n. 51398/18) la Ditta ha fornito le informazioni richieste sulle caratteristiche delle EoW prodotte in impianto;

PRESO ATTO che

l'intervento è stato sottoposto a procedura di V.I.A. e con Decreto n. 201//VIA/2018 del 5/1/18 ne è stata decretata l'esclusione dalla V.I.A. con prescrizioni;

in allegato alla domanda di autorizzazione ex art. 208 pervenuta in data 7/2/18 succitata, è stata trasmessa la dichiarazione ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/17, che per l'istanza presentata non è



necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità alla VINCA prevista dalla medesima D.G.R.V. n. 1400/17;

con nota datata 25/5/17 prot. n. 5724 allegata alla domanda presentata ex art. 208 il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, ha espresso parere idraulico favorevole con prescrizioni all'attivazione del nuovo scarico;

con nota pervenuta in data 16/3/18 prot. n. 21728, la Ditta sulla base delle valutazioni effettuate attesta l'idoneità del sito secondo le disposizioni del Piano Regionale di gestione Rifiuti, nonché all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili;

il Consiglio di Stato con sentenza n. 1229 del 28/2/2018 si è espresso sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06;

VISTO

la disposizione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia del 28/2/18 prot. n. 16492, in merito alle Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti, a seguito della nota Regione Veneto del 19/2/18 prot. n. 63169 (prot. Provincia n. 13896/18);

la convocazione della Conferenza di servizi, della Provincia di Padova, datata 9/7/18 prot. n. 52052;

il verbale della Conferenza dei servizi del 25/7/18 presso la Provincia di Padova (prot. Provincia n. 55994/18), da cui si evidenzia che *in conclusione la Conferenza di servizi esprime all'unanimità parere favorevole* -con prescrizioni-, *non ravvisando motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta*;

CONSIDERATO che

II D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 5/9/05 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;

VISTO

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07, nonché la L.R. n. 4/16;

il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg.;



DISPONE

- ART.1. La **Ditta Dainese Moreno srl**, è autorizzata alla realizzazione delle opere di ampliamento ed alla gestione di un Centro per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, ubicato in Via Chiusa n. 72 in Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, secondo il progetto presentato in data 7/2/18 (prot.lli Provincia n.ri 10200 e 10203). **Operazioni R4, R12 ed R13 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.**
- ART.2. Il presente Provvedimento revoca e sostituisce a far data dall'efficacia del presente ai sensi del successivo art. 11, il Provvedimento n. 5788 del 21/12/17, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, ultimo comma.

 Il presente Provvedimento ha validità fino al 30/7/2028.
- ART.3. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, decade qualora i lavori relativi all'ampliamento, non vengano iniziati entro 12 mesi dall'approvazione e l'impianto non sia messo in esercizio entro 36 mesi dalla medesima data.

ART.4. AVVIO DELL'IMPIANTO, GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO E COLLAUDO FUNZIONALE

L'avvio dell'impianto e la gestione in esercizio provvisorio è subordinato alla presentazione alla Provincia di apposita documentazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, con allegato:

- 1. dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- 2. data di avvio dell'impianto;
- 3. nominativo del Tecnico Responsabile della gestione;
- 4. documentazione attestante la prestazione delle idonee garanzie finanziarie, secondo le disposizioni del successivo art. 11. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Provincia il certificato di collaudo funzionale dell'impianto, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000. Nel collaudo dovranno essere comunque riportati anche i risultati della nuova indagine fonometrica, come previsto dal Decreto n. 201/VIA/2018, art. 1, e), nonché la caratterizzazione delle acque meteoriche, come previsto al successivo art. 8.

La mancata presentazione del collaudo funzionale, nei termini previsti, determina automaticamente la decadenza del presente Provvedimento.

Per le aree di stoccaggio il collaudo funzionale, dev'essere presentato prima dell'avvio dell'impianto e della sua gestione in esercizio provvisorio.



Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo citato al precedente c. 2, e solo previo formale **riscontro favorevole** della Provincia sul collaudo stesso, l'impianto potrà operare in gestione a regime. In assenza di riscontro favorevole l'attività dovrà essere sospesa. **Fino all'avvio in esercizio provvisorio dell'impianto ampliato secondo il presente Provvedimento, la Ditta potrà operare nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del richiamato Provvedimento 5788/17.**

ART.5. Nell'impianto potranno essere conferiti e trattati i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati **nell'elenco allegato** al presente Provvedimento, nel limite dei quantitativi di seguito indicati.

| Quantità n | nassima annua conferibile in impianto | 54.000 | tonn. |
|---|---|--------|-------|
| | di cui massimo rifiuti pericolosi | 300 | tonn. |
| Quantità n | nassima giornaliera conferibile in impianto | 200 | tonn. |
| | di cui massimo rifiuti pericolosi | 20 | tonn. |
| Quantità massima di rifiuti messi in riserva Operazione R13 | | 1.200 | tonn. |
| | di cui massimo rifiuti pericolosi | 54,5 | tonn. |
| | di cui, non pericolosi, prodotti dall'attività - Operazioni R13 e D15 | 200 | tonn. |

ART.6. MATERIE E PRODOTTI OTTENUTI (EoW)

Le Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuti prodotte in impianto EoW, dovranno rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti Comunitari in materia o dal D.M.A. 5/2/98, All. 1, secondo le disposizioni e prescrizioni del medesimo decreto. Più precisamente;

- Regolamento UE 333/2011 per ferro, acciaio ed alluminio;
- Regolamento UE 715/2013, per rame;
- D.M.A. 5/2/98 All. 1, Sub. 1, punto 3.2.4.c, per metalli non ferrosi (con esclusione di alluminio e leghe di alluminio, rame e leghe di rame) secondo le specifiche N.T. del D.M.A. stesso.

Qualora per la cessazione delle qualifica di rifiuto la Ditta faccia riferimento a norme UNI ed EURO, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni succitate, devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.7. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

- 1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
- 2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);



- 3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
- 4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
- 5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Il personale nell'impianto dev'essere adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio;
- 6. in prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'impianto come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 19/7/18 con prot. n. 54749 (vedi allegato), con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune, trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta all'ingresso dell'impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;
- 7. è vietata la gestione in deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti prodotti dall'attività;
- 8. con cadenza al massimo annuale, la Ditta dovrà procedere all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dall'attività;
- 9. dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti in ingresso con le Materie prodotte -EoW- e/o con i rifiuti derivanti dalla selezione, o i rifiuti da avviare ad altri impianti autorizzati:
- 10. tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti e delle materie prodotte (EoW) devono essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica o, in alternativa, contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato e/o depositato e ne individui la destinazione, in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione e lavorazione;
- 11.i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili mediante idonea segnaletica;
- 12. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti, in aree diverse da quelle di pertinenza ed indicate nella planimetria richiamata nel precedente punto 6;
- 13 la ditta deve essere dotata di apparecchiatura per il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso, come indicato al successivo punto 30.f), che dovrà essere sempre mantenuta efficiente;
- 14. lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificarne le caratteristiche e non comprometterne il successivo recupero;
- 15. come richiamato al successivo punto 30.b), i cumuli di rifiuti in ingresso dovranno avere un'altezza massima di 4 m., previa verifica delle condizioni di stabilità e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori;
- 16. presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo, idonei sistemi di misurazione delle altezze degli accatastamenti, inclusi quelli dei rifiuti da recuperare, con tolleranza massima di 25 cm;



- 17. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione:
- 18. i rifiuti conferiti in impianto e sottoposti a sola messa in riserva (R13) devono poi essere conferiti esclusivamente a soggetti autorizzati al recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che effettuino la sola messa in riserva;
- 19. la gestione dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 209/03. In particolare:
 - a) per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è
 consentita la sovrapposizione massima di 2 veicoli, previa verifica delle condizioni di
 stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - b) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a 4 metri di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - d) e operazioni di messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate solamente nell'apposito settore, che deve essere dotato di copertura e di apposita rete di drenaggio e di raccolta reflui, munita di decantatori con separatori per oli o, in alternativa, di vasca a tenuta stagna. Le operazioni devono essere effettuata con personale esperto dotato delle protezioni prescritte dalla legge ed in locali idonei;
 - e) per gli autoveicoli dotati di impianto di condizionamento dovrà essere preventivamente recuperato il gas di refrigerazione al fine di evitarne l'immissione in atmosfera;
 - f) i rifiuti combustibili dovranno essere tenuti separati dagli altri, trattati e stoccati in area attrezzata con idoneo impianto antincendio;
 - g) la Ditta deve essere dotata di idoneo impianto per l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas contenuti nei serbatoi di gas compresso;
 - h) le operazioni di messa in sicurezza devono essere effettuate solamente nell'apposito settore che deve essere dotato di copertura e di apposita rete di drenaggio e di raccolta reflui, munita di idonei decantatori con separatori per oli;
 - il contenitore degli pneumatici dovrà essere dotato di idonea copertura che li mantenga all'asciutto così da evitare ristagni d'acqua all'interno degli pneumatici stessi;
 - j) i serbatoi di Gas metano o di GPL e gli air-bags inesplosi dovranno essere stoccati con modalità dettate dai Vigili del Fuoco;
 - k) i rifiuti combustibili dovranno essere tenuti separati dagli altri, trattati e stoccati in area attrezzata con idoneo impianto antincendio;
 - la rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di oli esausti e secondo le indicazioni del Consorzio Obbligatorio degli oli usati;
- 20. devono essere effettuate idonee e costanti ispezioni per verificare che i sistemi di stoccaggio ed i contenitori non presentino danneggiamenti, deterioramenti o perdite. Eventuali anomalie dovranno essere ripristinate tempestivamente. Delle verifiche dovrà essere data adeguata tracciabilità con apposite registrazioni sul quaderno previsto al successivo art. 15.4;



- 21. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI;
- 22. tutti i rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico;
- 23. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
- 24. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione interessata al deposito dei rifiuti, nonché la pavimentazione sui percorsi degli automezzi, con eventuali interventi di manutenzione ordinaria affinchè non si presentino potenziali pericoli, ed assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo;
- 25. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
- 26. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti;
- 27. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne all'edificio, dovranno essere per quanto possibile, adeguatamente ripulite;
- 28. dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione;
- 29. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito;

30. valgono inoltre le prescrizioni del Decreto n. 201/VIA/2018. Più specificatamente:

- a) nell'area oggetto di variante urbanistica, destinata a parcheggio automezzi e alla realizzazione di una officina per la manutenzione interna di mezzi e attrezzature, non dovranno essere stoccati rifiuti e/o svolte attività di trattamento di rifiuti, deposito di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- b) i cumuli di rifiuti in ingresso dovranno avere un'altezza massima di 4 m. e comunque nel rispetto della sicurezza dei lavoratori;
- c) dovranno essere realizzate le barriere fonoassorbenti così come indicato nello Studio Preliminare Ambientale e nella relazione di valutazione acustica previsionale datata Aprile 2017;
- d) entro 60 giorni dall'entrata in esercizio provvisorio dell'impianto, a seguito della realizzazione delle modifiche apportate, dovrà essere presentata alla Provincia, al Comune e ad A.R.P.A.V., una valutazione dell'impatto acustico. I risultati dell'indagine fonometrica dovranno essere riportati nel Collaudo funzionale del precedente art. 4;
- e) l'invaso di compensazione idraulica dovrà essere sottoposto ad opportuna periodica manutenzione, al fine di garantire la sua funzionalità;
- f) il controllo della radioattività dei rifiuti in entrata deve essere effettuato all'ingresso dell'impianto con un dispositivo mobile. In alternativa il portale rilevatore della radioattività già presente nell'impianto, dovrà essere spostato all'ingresso;
- g) sia integrata una specifica tavola progettuale, a firma di un tecnico abilitato del settore agricolo-forestale, che individui in modo chiaro:
 - le specie utilizzate per la realizzazione della barriera arborea intorno all'impianto, dotate di certificazione della provenienza, con indicazione puntuale delle caratteristiche dimensionali (altezza delle piante, oltre che il diametro);
 - sesto di impianto previsto;



 presenza di impianto di idoneo irrigazione, preferibilmente a goccia, accompagnato da specifica relazione tecnica con piano di manutenzione nel tempo con indicazione delle cure colturali.

Tale tavola andrà presentata alla Provincia ed al Comune prima dell'avvio dei lavori e comunque entro 60 giorni dalla data del presente Provvedimento.

ART.8. SCARICHI IDRICI

Si da atto che sulla base della documentazione presentata l'attività non produce scarichi idrici di processo.

La Ditta è autorizzata all'esercizio degli impianti e sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento ed a scaricare tali acque **dei due distinti punti di scarico**, nel corpo idrico denominato "Scolo Cornio" con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i valori limite di emissione degli scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella "A" del D.M. 30/07/99;
- 2. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06:
- 3. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo. Dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi
- 4. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta e i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un <u>quaderno</u> <u>di manutenzione</u> da istituire e custodire presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo;
- 5. gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sempre accesi al fine di garantire la depurazione di tutte le acque meteoriche previste, eventuali fermate per manutenzione e pulizia dei residui oleosi e altro, dovranno essere registrate nel quaderno;
- 6. le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;
- 7. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n. 99/92. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.



Dovrà essere effettuata una **caratterizzazione delle acque meteoriche** di prima e seconda pioggia di dilavamento dei piazzali nella prima occasione utile a seguito del presente Provvedimento. I risultati dovranno essere trasmessi a Comune, Provincia ed A.R.P.A.V., ed inseriti nel colludo funzionale dell'impianto, previsto al precedente art. 4.

ART.9. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si prende atto che l'attività autorizzata non prevede emissioni in atmosfera convogliabili.

Sono autorizzate le attività di taglio ossiacetilenico, così come indicate nella relazione tecnica presentata in data 18/12/2013 prot. Prov. 173155/13, e di fatto confermate con la domanda oggetto del presente provvedimento, solo ed esclusivamente qualora quest'ultime siano effettivamente occasionali.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;
- 2. qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3. nel caso la Ditta intenda svolgere altre attività attualmente non dichiarate comportanti emissioni in atmosfera dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alle emissioni.

Si ricorda inoltre alla Ditta, che tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART.10. PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto stesso ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione alla Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie al ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Restano salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI.

ART.11. GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziare conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia. In attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento da parte della Provincia, delle garanzie finanziare. Inoltre:

 qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima



della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione** anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;

- 2. in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente Provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia;
- 3. ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
- 4. l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
- 5. qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.12. DISPONIBILITA' DEL SITO

La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito.

La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

ART.13. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.14. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

ART.15. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

- 1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
- 2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL:



- deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
- 4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lqs. n. 42/04 in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in applicazione dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 12 pagine e n. 2 Allegati (n. 1 Elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti, ed Elenco dei rifiuti che si originano dall'attività e che possono essere stoccati in impianto in attesa della destinazione finale, e n. 2 Lay out dell'impianto), è inviato a cura dello scrivente all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto ed all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE dott. Renato Ferroli (con firma digitale)



Allegato 1 al Provvedimento n. 5814/EC/2018

a) Elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti.

| Codice | Descrizione | Stoccaggio Massimo | Operazione | | |
|--------|--|-----------------------|------------|-----|-----|
| CER | Descrizione | (tonnellate) | R4 | R12 | R13 |
| 120101 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi | | Х | Х | Х |
| 120102 | Polveri e particolato di materiali ferrosi | | Х | Х | Х |
| 120103 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | Х | Х | Х |
| 120104 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi | 785,5 | Х | Х | Х |
| 120199 | Rifiuti non specificati altrimenti |] | Х | Х | Х |
| 150104 | Imballaggi metallici | | Х | Х | Х |
| 160117 | Metalli ferrosi | | Х | Х | Х |
| 170401 | Rame, bronzo, ottone | | Х | Х | Х |
| 170402 | Alluminio | | Х | Х | Х |
| 170403 | Piombo | | Х | Х | Х |
| 170404 | Zinco | | Х | Х | Х |
| 170405 | Ferro e acciaio | | Х | Х | Х |
| 170406 | Stagno | | Х | Х | Х |
| 170407 | Metalli misti | | Х | Х | Х |
| 190102 | Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti | | Х | Х | Х |
| 191002 | Rifiuti di metalli non ferrosi | | Х | Х | Х |
| 191202 | Metalli ferrosi | | Х | Х | Х |
| 191203 | Metalli non ferrosi | | Х | Х | Х |
| 200140 | Metallo (ferroso) | | Х | Х | Х |
| 020110 | Rifiuti metallici | | Х | Х | Х |
| 100202 | Scorie non trattate | | | | Х |
| 100210 | Scaglie di laminazione | | Х | Х | Х |
| 100305 | Rifiuti di allumina | | X | Х | Х |
| 100903 | Scorie di fusione | | Х | Х | Х |
| 101003 | Scorie di fusione | | Х | Х | Х |
| 101009 | Rifiuti non specificati altrimenti | | X | Х | Х |
| 101010 | Polveri di gas di combustione, diverse da quelli di cui alla voce 101009 | | | | Х |



| 101012 | | GETTORE EGGEGGIA | | | | |
|--|--------|--|----|---|---|---|
| 110299 Riffuti non specificati altrimenti X | 101012 | Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011 | | | | X |
| 100602 Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 100701 Scorie della produzione primaria e secondaria 120113 Rifiuti di saldatura 1201121 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 1601106 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose 160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 X X X X X 160118 Metalli non ferrosi X X X X X 160118 Metalli non ferrosi X X X X X 1601192 Componenti non specificate altrimenti X X X X X 160304 Rifiuti non specificati altrimenti X X X X X 160304 Rifiuti praganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 X X X X X X X X X | 110206 | | | | | Х |
| 100701 Scorie della produzione primaria e secondaria 120113 Riffiuti di saldatura 120121 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 160106 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose 160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 X | 110299 | Rifiuti non specificati altrimenti | | X | X | Х |
| 120113 Riffuti di saldatura | 100602 | Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria | | | | Х |
| 120121 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 | 100701 | Scorie della produzione primaria e secondaria | | X | X | Х |
| 120121 alla voce 120120 | 120113 | Rifiuti di saldatura | | X | X | |
| Televicial Fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose Televicial Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 | 120121 | | | X | X | Х |
| 160112 | 120117 | Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 | | X | X | Х |
| X | 160106 | Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose | | | X | X |
| X | 160112 | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 | | X | X | Х |
| Telephone Tele | 160116 | Serbatoi per gas liquido | | X | X | Х |
| Riffuti non specificati altrimenti | 160118 | Metalli non ferrosi | | X | X | Х |
| Riffuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 X X X X X X X X X | 160122 | Componenti non specificate altrimenti | | X | X | |
| Telephone Tele | 160199 | Rifiuti non specificati altrimenti | | X | X | Х |
| Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti X | 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 | | | | Х |
| iridio o platino (tranne 160807) Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti Catalizzatori esauriti da cracking catalitico (tranne 160807) Touri, diversi da quelli di cui alla voce 170410 Rifiuti di ferro e acciaio 191006 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160209 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160215 Touri alle voci 200121, 200123 e 200135 Touri alle voci di materiali plastici Limatura e trucioli di materiali plastici Touri di transizione o composti di ransizione o composti di materiali plastici Touri alle voci da 160807) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 | | | | Х |
| metalli di transizione non specificati altrimenti 160804 Catalizzatori esauriti da cracking catalitico (tranne 160807) 170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 191001 Rifiuti di ferro e acciaio 191006 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160215 500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 160801 | | | X | X | X |
| 170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 191001 Rifiuti di ferro e acciaio 191006 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 070213 Rifiuti plastici 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 150102 Imballaggi in plastica X X X X X X X X X X X X X X X | 160803 | | | X | X | X |
| 191001 Rifiuti di ferro e acciaio 191006 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 070213 Rifiuti plastici 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 150102 Imballaggi in plastica X X X X X X X X | 160804 | Catalizzatori esauriti da cracking catalitico (tranne 160807) | | X | X | X |
| 191006 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | | X | X | X |
| Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | | X | X | Х |
| 160214 a 160213 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160215 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 7 | 191006 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 | | X | X | X |
| cui alle voci da 160215 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 160214 | | | X | X | X |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 700213 Rifiuti plastici 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 150102 Imballaggi in plastica X X X X X | 160216 | | 50 | X | X | X |
| 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 150102 Imballaggi in plastica X X X | 200136 | | | X | X | X |
| 150102 Imballaggi in plastica X X | 070213 | Rifiuti plastici | | | X | X |
| | 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici | 40 | | X | X |
| 150109 Imballaggi in materiale tessile X X | 150102 | Imballaggi in plastica | | | X | X |
| | 150109 | Imballaggi in materiale tessile | | | X | X |



| | OLITORE EGGEGGIA | | | |
|---------|---|-----|---|---|
| 160119 | Plastica | | Х | Х |
| 170203 | Plastica | | Х | Х |
| 191204 | Plastica e gomma | | Х | Х |
| 200139 | Plastica | | Х | Х |
| 150107 | Imballaggi in vetro | | Х | Х |
| 160120 | Vetro | 20 | Х | Х |
| 191205 | Vetro | 20 | Х | Х |
| 200102 | Vetro | | Х | Х |
| 150106 | Imballaggi in materiali misti | 20 | Х | Х |
| 200307 | Rifiuti ingombranti | 20 | Х | Х |
| 150103 | Imballaggi in legno | | Х | Х |
| 170201 | Legno | 20 | Х | Х |
| 191207 | Legno | 20 | Х | Х |
| 200138 | Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 | | Х | Х |
| 160104* | Veicoli fuori uso (pesanti) | 50 | Х | Х |
| 130109* | Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati | | | Х |
| 130110* | Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati | | | Х |
| 130111* | Oli minerali per circuiti idraulici | | | Х |
| 130112* | Oli minerali per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili | | | Х |
| 130113* | Altri oli per circuiti idraulici | | | Х |
| 130204* | Scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti clorurati | | | Х |
| 130205* | Scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti non clorurati | 1,5 | | Х |
| 130206* | Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificanti | | | Х |
| 130207* | Oli per motori, ingranaggi e lubrificanti facilmente biodegradabile | | | Х |
| 130208* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | | | Х |
| 160107* | Filtri dell'olio | | | Х |
| 160114* | Liquido antigelo contenente sostanze pericolose | 0.5 | | Х |
| 150115 | Liquido antigelo diverso da quelli di cui alla voce 160114* | 0,5 | | Х |
| 160601* | Batterie al piombo | 2 | | Х |
| 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | | | Х |
| 160504* | Gas in contenitori a pressione (halon) contenenti sostanze pericolose | 0,5 | | Х |
| 160802* | Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi | , | | X |
| | | | | |



| 160807* | Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose | | | Х |
|---------|---|----|--|---|
| 160103 | Pneumatici fuori uso | 10 | | X |

b) Elenco dei rifiuti che si originano dall'attività e che possono essere stoccati in impianto in attesa della destinazione finale.

| Codice CER | DESCRIZIONE | tonnellate |
|---------------|---|------------|
| 191201 | Carta e cartone | |
| 191202 | Metalli ferrosi | |
| 191203 | Metalli non ferrosi | |
| 191204 | Plastica e gomma | 200 |
| 191205 | Vetro | 200 |
| 191207 | Legno | |
| 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* | |



Allegato 2 al Provvedimento n. 5814/EC/2018

Lay out dell'impianto

